

**FONDO VENTIDUE**  
**FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO**

Iscritto all'Albo Fondi Pensione  
Sezione Speciale I - Fondi Pensione Preesistenti  
al n. 1428



**STATUTO DEL FONDO**

Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2024

## **INDICE**

### **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

### **PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

### **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art.10 - Prestazioni pensionistiche

Art.11 - Erogazione della rendita

Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art.13 - Anticipazioni

### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

Art.14 - Organi del Fondo

Art.15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

Art.16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

Art.17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art.18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Art.19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

Art. 23 - Collegio Sindacale - Criteri di costituzione

Art. 24 - Collegio Sindacale - Attribuzioni

Art. 25 - Collegio Sindacale - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

#### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

### **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

Art. 35 bis - Clausola compromissoria

### **PARTE VI - NORME FINALI**

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

## **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

### **Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti.**

1. In data 1° aprile 1992, si è costituito il “Fondo di Previdenza per i dipendenti della Autostrada del Brennero S.p.A. - Fondo Pensioni” in forma abbreviata “Fondo Ventidue - Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero” (di seguito “Fondo”), in attuazione dell’accordo aziendale stipulato in data 10 settembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, tra l’Autostrada del Brennero S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali (di seguito “fonti istitutive”).
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2050, fatte salve la facoltà di prolungamento della durata e le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Trento, presso la sede sociale della Autostrada del Brennero S.p.A. (d’ora in poi Società).
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è [fondoventidue@pec.it](mailto:fondoventidue@pec.it).

### **Art. 2 - Forma giuridica.**

1. Il Fondo ha forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto alla Sezione I dell’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1428.

### **Art. 3 - Scopo.**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

## **PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

### **Art. 4 - Regime del Fondo.**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione.**

1. Sono “Destinatari del Fondo”:
  - a) i lavoratori dipendenti della Società, per i quali si applicano le Fonti Istitutive, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi, non in prova o in formazione lavoro, che ne facciano richiesta scritta in pendenza del rapporto di lavoro;
  - b) i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari di cui alla precedente lettera a).
2. Per “Soci” del Fondo si intendono:
  - a) i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo che abbiano espressamente manifestato la volontà di aderire al Fondo, presentando apposita domanda di adesione;
  - b) i lavoratori che aderiscono attraverso il conferimento tacito del TFR;
  - c) i percettori delle prestazioni pensionistiche complementari eventualmente erogate dal Fondo stesso (i c.d. “beneficiari”);
  - d) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.
3. Con riferimento ai Soci di cui alle lettere a) e b), la cessazione del rapporto di lavoro con la Società per qualsiasi motivo, non determina l’automatica cessazione del rapporto associativo con il Fondo.
4. È, inoltre, associata al Fondo la Società.

### **Art. 6 - Scelte di investimento.**

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto e, al fine di realizzare l’obiettivo di

cui all'art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula contratti assicurativi, con imprese di assicurazione di cui al D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La politica di investimento del comparto, le caratteristiche delle convenzioni assicurative, il profilo di rischio e di rendimento sono descritti nella Nota informativa.

3. Il comparto è di tipo garantito ed è destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 7 - Spese.**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a. Spese relative alla fase di accumulo:

- direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro in cifra fissa ovvero in percentuale dei contributi versati comprensivi della quota di TFR, delle quote a carico del lavoratore e datore di lavoro e delle eventuali contribuzioni volontarie;

- indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sull'ammontare del patrimonio del Fondo.

b. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

c. Spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

Non sono previste spese per l'esercizio delle seguenti prerogative individuali: anticipazione, trasferimento, riscatto.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1. sono riportati nella Nota informativa. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti ed i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

### **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

#### **Art. 8 - Contribuzione.**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente della Società e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito "Decreto").

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle Fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore. L'adesione al Fondo da parte del dipendente comporta l'obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro secondo quanto stabilito dalle Fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. L'aderente può decidere di proseguire a versare, anche in una o più soluzioni, una contribuzione a proprio carico al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. L'aderente, senza che ne derivino oneri aziendali, può volontariamente versare al Fondo contribuzioni destinate ai soggetti fiscalmente a carico. Per la definizione di soggetti fiscalmente a carico si fa riferimento alla normativa fiscale a fini Irpef, vigente al momento del versamento. In questo caso il Fondo aprirà una posizione autonoma a nome del soggetto fiscalmente a carico. Quando venissero meno le condizioni di fiscalmente a carico, il titolare della posizione, può sospendere o proseguire in proprio la contribuzione.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale.**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta dai costi di cui all'art. 7, comma 1 e da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1.

3. La posizione individuale viene rivalutata annualmente in base al rendimento della gestione assicurativa, al netto della tassazione.

4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante alla valorizzazione del mese in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

#### **Art. 10 - Prestazioni pensionistiche.**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

#### **Art. 11 - Erogazione della rendita.**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

#### **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale.**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.

d) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale, nella misura del 50%, può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **Art. 13 - Anticipazioni.**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati

dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

## **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Art. 14 - Organi del Fondo.**

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Direttore Generale.

2. Il Fondo, nell'ambito del sistema di governo, prevede la Funzione Fondamentale di Gestione del Rischio e la Funzione Fondamentale di Revisione Interna.

#### **Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione.**

1. L'Assemblea è formata da 24 componenti (di seguito "Delegati"), dei quali 12 in rappresentanza dei Soci e 12 in rappresentanza della Società, eletti sulla base del Regolamento elettorale, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.

2. I Delegati restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### **Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni.**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a. approva il bilancio;
- b. elegge i componenti il Consiglio di amministrazione e provvede alla revoca dei medesimi;
- c. elegge i componenti il Collegio sindacale;
- d. su indicazione del Consiglio di amministrazione, a inizio mandato e per la durata del mandato, approva il compenso dei membri del Collegio sindacale e quello, eventuale, degli Amministratori;
- e. delibera le azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale;
- f. delibera l'entità delle entrate e spese di gestione di cui al comma 1 dell'art. 7 su proposta del

Consiglio di amministrazione;

g. delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- a. modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale proposte dal Consiglio di amministrazione;
- b. scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

#### **Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni.**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di loro impedimento, da almeno due Consiglieri.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi ai Delegati, a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax o mezzi informatici e telematici almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di particolare urgenza è ammessa la trasmissione della convocazione almeno tre giorni prima della riunione. Negli avvisi sono indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce anche fuori della sede del Fondo. È consentita la partecipazione a distanza alle sedute dell'Assemblea mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in tempo reale. Il Presidente con il supporto del Segretario, anche se non si trovano nello stesso luogo, qualora la legge lo consenta, accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In caso di riunione con partecipazione a distanza, la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 4 componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità ad intervenire, non sarà possibile la sostituzione mediante delega dei Delegati assenti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente verificare il diritto di intervento e di voto.

8. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i Soci. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto; ai fini della loro partecipazione, agli stessi viene inviata la convocazione nelle modalità e nei tempi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dal Presidente.

10. I verbali delle assemblee ordinarie o straordinarie possono essere redatti da un notaio.

#### **Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione.**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 8 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei Soci e metà eletti in rappresentanza della Società.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le modalità previste dal Regolamento elettorale, su liste diversificate per le aree di rappresentanza (Società e Soci). I componenti del

Consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra i non associati.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

#### **Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori.**

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni.**

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea. Il Consiglio ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio, ma comunque iscritto al Fondo;

b) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

c) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;

d) definisce la politica di remunerazione;

e) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

f) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

g) definisce i piani d'emergenza;

h) effettua la valutazione interna del rischio;

i) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di cui all'art. 6 e il sistema di controllo della gestione;

j) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione, predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

k) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

- m) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- n) nomina il Direttore generale;
- o) definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
- p) individua i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e contabile del Fondo e stipula le relative convenzioni;
- q) individua uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e stipula le relative convenzioni;
- r) propone, a inizio mandato e per la durata del mandato, l'entità del compenso per i componenti il Collegio sindacale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- s) propone le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- t) adegua la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti o aggiuntive previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP. Dette modifiche sono trasmesse alla COVIP e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'Assemblea;
- u) definisce e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui all'art. 13;
- v) sovrintende alla realizzazione delle comunicazioni ai Soci, in particolare di quelle di cui al successivo art. 34 comma 2;
- w) definisce, redige ed aggiorna la Nota informativa;
- x) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità.**

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di loro impedimento, da due Consiglieri, presso la sede del Fondo o altrove purché in Italia, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione. I Consiglieri sono convocati mediante avviso, trasmesso con ogni mezzo, almeno cinque giorni prima della adunanza, salvi i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. È consentita la partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio di amministrazione mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in tempo reale. Il Presidente con il supporto del Segretario, anche se non si trovano nello stesso luogo, qualora la legge lo consenta, accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In caso di riunione con partecipazione a distanza, la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 5 componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

#### **Art. 22 - Presidente.**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti la Società e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei delegati;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
  - c) trasmette alla COVIP qualsiasi variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota in cui sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 23 - Collegio Sindacale - Criteri di costituzione.**

1. Il Collegio sindacale è costituito da 2 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui 1 eletto in rappresentanza dei Soci e 1 eletto in rappresentanza della Società. Possono essere scelti anche tra i non eletti e tra i non associati.
2. L'elezione del Collegio sindacale avviene con le modalità previste dal Regolamento elettorale sulla base di liste diversificate per le aree di rappresentanza (Soci e Società).
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio sindacale durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente assegnando la funzione al Sindaco che appartiene alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo.

#### **Art. 24 - Collegio sindacale - Attribuzioni.**

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio sindacale è attribuita, la funzione di revisione legale dei conti.
3. Al Collegio sindacale sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere

alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### **Art. 25 - Collegio Sindacale - Modalità di funzionamento e responsabilità.**

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio. È consentita la partecipazione a distanza alle sedute del Collegio Sindacale mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e deliberare in tempo reale. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In caso di riunione con partecipazione a distanza, la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sindacale sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

#### **Art. 26 - Direttore generale.**

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **Art. 27 - Funzioni fondamentali.**

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

## **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Art. 28 - Incarichi di gestione.**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

### **Art. 29 - Conflitti di interesse.**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 30 - Gestione amministrativa.**

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

### **Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio.**

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

### **Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio.**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

## **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Art. 33 - Modalità di adesione.**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione di coloro che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata direttamente dall'interessato o per il tramite della Società che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega alla Società per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dalla Società, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

### **Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari.**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 35 - Comunicazioni e reclami.**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

### **Art. 35 bis - Clausola compromissoria.**

1. Le eventuali controversie tra gli iscritti e il Fondo riguardanti il rapporto associativo, quali ad esempio l'esclusione o ammissione degli aderenti, la composizione degli Organi del fondo,

l'interpretazione dello Statuto, del Regolamento Elettorale, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri.

2. In caso di mancato accordo degli arbitri entro 30 giorni dalla loro nomina, il terzo arbitro è nominato, su loro richiesta, dal Presidente del Tribunale di Trento.

3. Il Collegio giudica secondo diritto. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **Art. 36 - Modifica dello Statuto.**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e trasmesse alla COVIP, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

### **Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 38 - Rinvio.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.